



## Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 9 del 13/03/2019

**Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DELLA SPEZIA.**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell' anno 2019 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 20:45 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Presiede Giulio GUERRI

Partecipa il Segretario Generale Cav. dott. Sergio Camillo SORTINO

**All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 19 consiglieri:**

BIAGI ANDREA  
CENERINI FABIO  
CERAGIOLI ENZO  
COSTANTINI UMBERTO MARIA  
COZZANI LORELLA  
DE LUCA LUIGI  
FRASCATORE MARCO  
FRIJIA MARIA GRAZIA  
GUERRI GIULIO  
MANUCCI SAURO

MOCHI REDENTO  
PAITA FEDERICA  
PERACCHINI PIERLUIGI  
PESERICO GIACOMO  
SACCONI PATRIZIA  
TARABUGI MARCO  
TEJA OSCAR  
VATTERONI SIMONE  
VIVIANI LORENZO

Num. Proposta 8

**Risultano assenti i consiglieri:**

CARATOZZOLO MASSIMO  
CENTI ROBERTO  
COSTA ANDREA  
DE MURO JESSICA  
DEL TURCO DONATELLA  
ERBA LUCA  
FORCIERI LORENZO

LIGUORI LUIGI  
LOMBARDI MASSIMO  
MANFREDINI PAOLO  
MELLEY GUIDO  
NOBILI DINA  
PECUNIA FEDERICA  
RAFFAELLI MARCO

**Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:**

ASTI PAOLO  
BROGI LORENZO  
CASATI KRISTOPHER  
GAGLIARDI MANUELA

GIORGI GIULIA  
MEDUSEI GIANMARCO  
PIAGGI LUCA

**Risultano assenti gli assessori:**

GIACOMELLI GENZIANA

SORRENTINO ANNA MARIA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

Atteso che il Comune della Spezia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2012 ha istituito, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di La Spezia, con decorrenza 1 marzo 2012;

Visto l’art 4 comma 5 ter del D.L. 50/2017 che stabilisce che è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;

Atteso che si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno alla nuova definizione di responsabile del pagamento introdotta dal sopra citato art 4 comma 5 ter del D.L. 50/2017, stabilendo anche le correlate sanzioni applicabili a carico del responsabile del pagamento nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l’art. 4;

Vista la Legge Regione Liguria n° 2/2008;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e degli articoli 57 e 58 del vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- ✓ Richiamata la seduta del Consiglio Comunale del 12 marzo 2019:
  - messa in votazione la questione sospensiva proposta dal Consigliere Forcieri: respinta.
  - I Gruppi Consiliari di opposizione presenti abbandonano l'aula.
  - Intervento del Sindaco Peracchini nel merito dell'illustrazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 con relativa relazione dei Revisori dei conti.
- ✓ Udito quanto precede;
- ✓ Entra il Consigliere Caratozzolo – **Presenti 20**
- ✓ Il Presidente dichiara aperta la discussione generale: intervengono i Consiglieri Peserico, Caratozzolo, Manucci, Cenerini, Paita, Teja.
  - ✓ Esce il Consigliere Caratozzolo – **Presenti 19**
- ✓ Il Presidente accertata l'assenza di ulteriori interventi dichiara chiusa la discussione generale;
- ✓ Il Presidente apre le dichiarazioni di voto e accertata l'assenza di interventi dichiara chiuse le dichiarazioni di voto;

*Vista l'approvazione della deliberazione n° 6 "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019."*

*Vista l'approvazione della deliberazione n° 7 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2019."*

*Vista l'approvazione della deliberazione n° 8 "MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COSAP."*

**Posta in votazione la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:**

**Presenti 18 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0 Astenuti 1 Non partecipano 0**

- ✓ Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Biagi Andrea, Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo, Peserico Giacomo, Teja Oscar – Toti - Forza Italia; Manucci Sauro, Frijia Maria Grazia - Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo - Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco - Spezia vince con Peracchini Sindaco; Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco - La Spezia Popolare – Noi con l'Italia; Patrizia Saccone - Gruppo Misto.
- ✓ Astenuti: Guerri Giulio - Per la nostra città con Giulio Guerri.

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per quanto in premessa, le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune della Spezia, riportate in **allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di delegare il Dirigente dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento a Spezia Risorse spa;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio Attività produttive

**Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, che ha dato i seguenti esiti:**

**Presenti 18 Votanti 19 Favorevoli 19 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0**

✓ Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Biagi Andrea, Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo, Peserico Giacomo, Teja Oscar – Toti - Forza Italia; Manucci Sauro, Frijia Maria Grazia - Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo - Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco - Spezia vince con Peracchini Sindaco; Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco - La Spezia Popolare – Noi con l'Italia; Guerri Giulio - Per la nostra città con Giulio Guerri; Patrizia Saccone - Gruppo Misto.

## **DELIBERA**

**Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile**

**ALLEGATO A**

## Modifiche al vigente Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città della Spezia

REGOLAMENTO ANTE MODIFICA	REGOLAMENTO NUOVA VERSIONE
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>Oggetto del Regolamento</b></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.</p> <p>2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune della Spezia ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e ne disciplina l'applicazione.</p> <p>3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>Oggetto del Regolamento</b></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.</p> <p>2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune della Spezia ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e ne disciplina l'applicazione.</p> <p>3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei <del>gestori delle strutture ricettive</del> <b>responsabili del pagamento dell'imposta</b> e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari</b></p> <p>1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune della Spezia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.</p> <p>2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.</p> <p>3. L'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva dovrà essere riscontrata tramite singole ricevuta d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.</p> <p>4. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari</b></p> <p>1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune della Spezia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.</p> <p>2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è <b>il soggetto, definito all'art 7-ter del Regolamento, che incassa direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno ovvero il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici.</b></p> <p>3. L'imposta riscossa dal <del>gestore della struttura ricettiva</del> <b>soggetto responsabile della riscossione e del versamento</b> dovrà essere riscontrata tramite singola ricevuta d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.</p> <p>4. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>Versamento dell'imposta</b></p> <p>1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune della Spezia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;</p> <p>b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune della Spezia;</p> <p>c) mediante pagamento diretto effettuato presso la Società Speziarisorse S.p.A.;</p> <p>3. All'atto del versamento mensile dovranno essere segnalati, alla società di accertamento e riscossione tributi, l'identità e la residenza dei clienti, nonché l'entità del dovuto, ai fini della riscossione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>Versamento dell'imposta</b></p> <p>1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, <b>contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno al termine di ciascun soggiorno</b>, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune della Spezia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;</p> <p>b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune della Spezia;</p> <p>c) mediante pagamento diretto effettuato presso la Società Speziarisorse S.p.A.;</p> <p><del>3. All'atto del versamento mensile dovranno essere segnalati, alla società di accertamento e riscossione tributi, l'entità del dovuto, ai fini della riscossione.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</b></p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune della Spezia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.</p> <p>2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, l'imposta dovuta con distinta indicazione degli aventi diritto alle esenzioni in base al precedente art. 5, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.</p> <p>3. La dichiarazione deve essere effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale o tramite fax solo per le strutture ricettive extralberghiere svolte con carattere di non imprenditorialità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</b></p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune della Spezia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.</p> <p>2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, l'imposta dovuta con distinta indicazione degli aventi diritto alle esenzioni in base al precedente art. 5, nonché eventuali ulteriori informazioni <b>richieste</b> utili ai fini del computo della stessa.</p> <p>3. La dichiarazione deve essere effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale o tramite fax solo per le strutture ricettive extralberghiere svolte con carattere di non imprenditorialità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art.7 ter</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Il responsabile del pagamento dell'imposta</b></p> <p><b>1. I responsabili del pagamento dell'imposta – di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L.50/17 - sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici.</b></p>

	<p>I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.</p> <p>2. Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, è soggetto agli obblighi previsti da questo regolamento all'art. 7 e all'art. 7 bis (quale agente contabile). Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo di cui all'art. 8 potranno essere definite con apposito atto convenzionale.</p> <p>3. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs.471/97 per l'omesso ritardato o parziale riversamento dell'imposta. La suddetta violazione viene contestata ai sensi ed agli effetti dell'art. 10 di questo regolamento.</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>Competenze del Comune sui controlli</b></p> <p>1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 7 con criteri di verifica a campione mediante il Corpo di Polizia Municipale.</p> <p>2. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso le strutture ricettive, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili: - presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS; - presso la provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R.n. 28 /2006.</p> <p>3. Il Corpo di P.M. nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 7 e ai versamenti dell'imposta effettuati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>Competenze del Comune sui controlli</b></p> <p><b>1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei responsabili del pagamento dell'imposta.</b></p> <p><b>2. I controlli verranno effettuati:</b> - <b>mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale;</b> - <b>con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva da parte del Corpo di Polizia Municipale, accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni e ai versamenti mensili effettuate dai responsabili del pagamento dell'imposta,</b> - <b>con analisi e comparazione dei dati acquisibili presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS e presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R. n. 28/2006.</b></p> <p><b>3. In caso di irregolarità ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate all'art. 10 del regolamento.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <b>Competenze della Società Speziarisorse S.p.A. per l'accertamento e la riscossione dei tributi.</b></p> <p>1. La Società Speziarisorse S.p.A. provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno. La Società suddetta ha quindi competenza a emettere gli avvisi di accertamento per l'omessa ritardata incompleta o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Le procedure di erogazione della sanzione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 D. Lgs n. 472/1997.</p> <p>2. Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.</p> <p>3. La Società Speziarisorse S.p.A. mette a disposizione del Corpo di Polizia Municipale la documentazione contabile eventualmente utile all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Il Corpo di Polizia Municipale segnala alla Società inadempimenti e violazioni all'art. 7 del presente Regolamento accertate nell'ambito delle verifiche a campione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <b>Competenze della Società Speziarisorse S.p.A. per l'accertamento e la riscossione dei tributi.</b></p> <p>1. La Società Speziarisorse S.p.A. provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno. La Società suddetta ha quindi competenza a emettere gli avvisi di accertamento per l'omessa ritardata incompleta o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Le procedure di erogazione della sanzione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 D. Lgs n. 472/1997.</p> <p>2. Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.</p> <p>3. La Società Speziarisorse S.p.A. mette a disposizione del <del>Comune</del> <del>Corpo di Polizia Municipale</del> la documentazione contabile eventualmente utile all'accertamento delle violazioni <del>di cui all'art. 7</del> <b>alle disposizioni</b> del presente Regolamento. <del>Il Comune</del> <del>Corpo di Polizia Municipale</del> segnala alla Società inadempimenti e violazioni <del>all'art. 7 del</del> <b>alle disposizioni</b> del presente Regolamento accertate</p>



<p>4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno la Società applica le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.</p>	<p>nell'ambito delle verifiche a campione. <b>di cui all'art 8.</b>  4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno la Società applica le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>Sanzioni</b></p> <p>1. Le accertate violazioni a quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 fra un limite minimo edittale di € 25,00 e un limite massimo edittale di € 500,00.</p> <p>2. Con apposita deliberazione di Giunta Comunale adottata all'atto della vigenza del presente Regolamento sono stabilite, nell'ambito dei limiti edittali sanzionatori indicati nel precedente comma le diverse somme da corrispondere a titolo di pagamento in misura ridotta in caso di violazione non reiterata agli obblighi di cui all'art. 7, di violazione reiterata a tale disposto e di ritardo nel rilascio della prevista dichiarazione.</p> <p>3. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale e dell'art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di fattispecie costituenti reato riferite a dichiarazioni infedeli o comunque mendaci.</p> <p>4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo del Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981 n. 689.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>Sanzioni</b></p> <p>1. Le accertate violazioni a quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento (<b>obbligo di dichiarazione mensile</b>) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, <b>pari ad euro 100,00</b> <del>fra un limite minimo edittale di € 25,00 e un limite massimo edittale di € 500,00.</del></p> <p>2. <b>L'omesso, parziale o tardivo riversamento dell'imposta da parte del responsabile del pagamento è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti del D.Lgs.296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata (art. 13 del D.Lgs 471/97).</b></p> <p>3. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale e dell'art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di fattispecie costituenti reato riferite a dichiarazioni infedeli o comunque mendaci <b>e riferite all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.</b></p> <p>4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo del Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981 n. 689.</p>